



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle finanze AFF

Servizio giuridico

Gestione dei rischi e politica in materia di assicurazioni

**In virtù del numero 7 capoverso 1 delle istruzioni del
Consiglio federale del 26 giugno 2024 sulla
politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi
(FF 2024 1662), l'Amministrazione federale delle finanze
emana la seguente**

direttiva sulla gestione dei rischi della Confederazione

Versione del 2 dicembre 2024

Indice

1	Oggetto	3
2	Campo di applicazione e definizione di rischio.....	3
2.1	Campo di applicazione	3
2.2	Definizione di rischio	4
2.2.1	In generale	4
2.2.2	Rischi trasversali	5
3	Funzioni e responsabilità.....	5
4	Processo di gestione dei rischi	8
4.1	Condizioni quadro	9
4.2	Identificazione dei rischi.....	9
4.3	Analisi e valutazione dei rischi	10
4.4	Trattamento dei rischi.....	11
4.5	Monitoraggio / controllo dei rischi.....	11
4.6	Rapporto sui rischi.....	11
4.7	Comunicazione dei rischi	11
5	Entrata in vigore.....	12

1 Oggetto

La presente direttiva sulla gestione dei rischi della Confederazione viene emanata dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) in virtù del numero 7 capoverso 1 delle istruzioni del Consiglio federale del 26 giugno 2024¹ sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi, dopo aver sentito i gestori dei rischi dei dipartimenti e della Cancelleria federale (CaF). La presente direttiva costituisce il quadro vincolante della gestione dei rischi della Confederazione. Aggiustamenti e regolamentazioni dettagliate a livello di dipartimento, CaF o unità amministrativa (UA) sono ammessi per soddisfare necessità specifiche, ma unicamente se non sono in contraddizione con la presente direttiva.

La presente direttiva si rivolge principalmente alle persone attive nella gestione dei rischi nella Confederazione, soprattutto gestori e coach in materia di rischi. Esse concretizzano la politica dei rischi della Confederazione e costituiscono la base per un'attuazione uniforme della gestione dei rischi in seno alla Confederazione. Tale attuazione è il presupposto per redigere i rapporti all'attenzione del Consiglio federale.

Quale strumento di lavoro e opera di consultazione, l'AFF ha elaborato – anche in questo caso in collaborazione con i gestori dei rischi dei dipartimenti e della CaF – un manuale per la gestione dei rischi della Confederazione (di seguito «manuale»; disponibile in tedesco e francese). Esso contiene numerose informazioni dettagliate e indicazioni per definire la gestione dei rischi della Confederazione, nonché utili strumenti di lavoro.

La presente direttiva e il manuale sono conformi al quadro normativo vigente². I termini utilizzati nella gestione dei rischi della Confederazione vengono definiti e spiegati dettagliatamente nell'allegato 1 del manuale.

La direttiva e il manuale vengono adeguati periodicamente alle mutate esigenze e ampliati. I dipartimenti e la CaF possono formulare proposte al riguardo.

2 Campo di applicazione e definizione di rischio

2.1 Campo di applicazione

Sotto il profilo *organizzativo*, la gestione dei rischi della Confederazione si applica a tutta l'Amministrazione federale centrale e alle UA dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria. La presente direttiva si applica quindi³:

- ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla CaF;
- ai gruppi e agli Uffici;
- alle UA dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

Non rientrano nel campo di applicazione i Tribunali federali, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, i Servizi del Parlamento né il Ministero pubblico della Confederazione⁴. Gli istituti autonomi e le imprese della Confederazione hanno una propria gestione dei rischi.

¹ FF 2024 1662, di seguito «istruzioni».

² Nel concreto: norma ISO 31000 e ÖNORM 4900 (standard austriaco in materia di gestione dei rischi per organizzazioni e sistemi).

³ N. 2 cpv. 2 istruzioni.

⁴ Art. 16 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RS 173.71).

2.2 Definizione di rischio

2.2.1 In generale

Dal punto di vista *materiale*, la gestione dei rischi della Confederazione si occupa di tutti i rischi che corrispondono alla definizione sottostante.

Sono considerati rischi gli eventi e gli sviluppi che si verificano con una certa probabilità e che comportano considerevoli ripercussioni negative di natura finanziaria e non finanziaria sul raggiungimento degli obiettivi e sull'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale⁵.

A proposito di questa definizione è possibile formulare le affermazioni di principio spiegate di seguito.

- Il punto di partenza per la definizione è il raggiungimento degli obiettivi e l'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale. Obiettivi e compiti discendono dalla Costituzione federale, da leggi e ordinanze, in particolare dalle ordinanze sull'organizzazione dei dipartimenti e della CaF, nonché dagli obiettivi del Consiglio federale, dei dipartimenti, della CaF e delle UA. Ne consegue un'ampia gamma di rischi possibili, che si collocano a diversi livelli gerarchici e si differenziano per orizzonte temporale e grado di astrazione. Il fatto di classificare come rischio per la Confederazione un pericolo o una minaccia dipende dalla messa in discussione o meno dell'adempimento di un compito della Confederazione o del raggiungimento di un suo obiettivo.
- Per l'adempimento dei compiti della Confederazione il legislatore mette a disposizione delle risorse. Questo presupposto non è oggetto di discussione nel quadro della gestione dei rischi. Ciononostante, l'applicazione inadeguata dei mezzi a disposizione può rappresentare un rischio.
- Anche la formazione dell'opinione politica non fa parte degli strumenti della gestione dei rischi in senso stretto. Se, ad esempio, un progetto di legge si evolve in una direzione piuttosto che in un'altra, è anzitutto una questione di ponderazione politica. Tuttavia, possono insorgere dei rischi rilevanti per la pertinente gestione se il raggiungimento di obiettivi di livello superiore o l'adempimento di compiti di livello superiore dell'Amministrazione federale chiaramente definiti vengono messi in discussione (cfr. manuale).
- In linea di principio, la gestione dei rischi si occupa di possibili eventi futuri. Un rischio può manifestarsi come singolo evento o come fase finale o intermedia di un'evoluzione. Può risultare da influssi esterni oppure da atti o negligenze attribuibili all'Amministrazione federale.
- Devono essere registrati tutti i rischi sostanziali nell'ottica dei dipartimenti, della CaF o del Consiglio federale. I rischi subordinati, ad esempio specifici di un ufficio e senza gravi ripercussioni vengono monitorati nell'ambito dei processi di gestione dei rischi delle UA o dei dipartimenti.

Non è sempre facile stabilire se, in una determinata circostanza, sussiste o non sussiste un rischio per la Confederazione ai sensi della predetta definizione.

⁵ N. 2 cpv. 1 istruzioni.

Di seguito un esempio che illustra la problematica.

Incidente in autostrada

- La manutenzione adeguata delle strade nazionali rientra nelle competenze dell'Ufficio federale delle strade (USTRA)⁶. Se si verifica un incidente causato da un difetto di manutenzione (ad. es. una buca sul manto stradale non riparata per molto tempo, una segnalazione dubbia o insufficiente, una caduta massi dovuta a protezione insufficiente della parete rocciosa), la Confederazione deve rispondere dei danni in veste di proprietaria di un'opera⁷.
- Se invece l'incidente è da ricondurre al comportamento erraneo di un utente della strada, l'USTRA non è direttamente coinvolta. Un simile rischio non viene quindi rilevato nella gestione dei rischi della Confederazione.

2.2.2 Rischi trasversali

Si parla di rischi trasversali quando numerosi singoli rischi (i cosiddetti «rischi iniziali») vengono aggregati a un livello superiore. Di seguito la relativa definizione.

Rischio che viene gestito come rischio aggregato da un ufficio di coordinamento sia nelle UA decentralizzate dell'Amministrazione federale, sia in quelle dell'Amministrazione federale centrale (per via delle interdipendenze).

Nel processo di aggregazione da cui risulta il rischio trasversale devono essere analizzati i singoli rischi, come pure le dipendenze e le interazioni. Le misure di gestione a livello centrale devono essere coordinate con quelle delle UA decentralizzate dell'Amministrazione federale. I rischi trasversali si verificano soltanto in presenza dei corrispondenti rischi iniziali. La Conferenza dei segretari generali (CSG) stabilisce i rischi trasversali a livello di Confederazione, mentre i dipartimenti, la CaF e le UA stabiliscono i rischi al proprio livello.

L'aggregazione dei rischi deve essere operata soltanto se origina un plusvalore. È necessario:

- verificare a quale livello (UA, dipartimento, Confederazione) deve essere effettuata l'aggregazione;
- stabilire la competenza e la direzione dell'aggregazione;
- stabilire i compiti e le responsabilità degli attori;
- presentare il rischio aggregato in modo chiaro, comprensibile e completo ai fini del rapporto sui rischi;
- promuovere lo scambio di informazioni fra tutti gli attori.

3 Funzioni e responsabilità

I compiti e le responsabilità delle varie funzioni nella gestione dei rischi della Confederazione sono descritti come segue⁸.

Il Consiglio federale:

- ha la responsabilità generale dei rischi e della relativa gestione presso l'Amministrazione federale;
- stabilisce i principi della gestione dei rischi e della strategia dei rischi;
- garantisce che la gestione dei rischi venga percepita come parte integrante della responsabilità gestionale a livello di dipartimenti e di CaF;

⁶ Art. 10 dell'ordinanza del 6 dicembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

⁷ Art. 58 del codice delle obbligazioni (RS 220).

⁸ N. 5 istruzioni.

- si confronta con i rischi del Consiglio federale e, in caso di necessità, decreta misure finalizzate a ridurre o evitare i rischi.

La CSG:

- esamina la completezza e le interazioni dei rischi più importanti dei dipartimenti e della CaF;
- aggrega i rischi trasversali;
- stabilisce un ordine di priorità, consolida i rischi e approva il rapporto sui rischi all'attenzione del Consiglio federale;
- determina chi è il responsabile dei rischi trasversali a livello di Confederazione.

L'ufficio di coordinamento per la gestione dei rischi dell'AFF (di seguito «ufficio di coordinamento dell'AFF»):

- coordina il rapporto sui rischi dei dipartimenti e della CaF e sostiene la relativa sistemazione materiale nel quadro di dialoghi bilaterali;
- prepara l'aggregazione dei rischi trasversali all'attenzione della CSG;
- analizza le interazioni tra i rischi di diversi dipartimenti e della CaF e all'attenzione della CSG;
- finalizza la redazione del rapporto sui rischi all'attenzione della CSG e del Consiglio federale;
- verifica l'attuazione e l'efficienza del processo di gestione dei rischi nei dipartimenti, nella CaF e nelle UA (valutazione delle prestazioni);
- promuove un'attuazione uniforme e puntuale del processo di gestione dei rischi; a tal fine organizza, tra l'altro, riunioni di coordinamento periodiche con i gestori dei rischi dei dipartimenti e della CaF;
- definisce le esigenze principali nei confronti dei gestori dei rischi e dei coach;
- sostiene lo sviluppo continuo e il miglioramento della gestione dei rischi nella Confederazione e, in caso di necessità, si preoccupa di adattare la direttiva o il manuale;
- mette a disposizione un'adeguata applicazione informatica comune per la gestione dei rischi e il rapporto sui rischi;
- organizza possibilità di formazione adeguate per i responsabili dei rischi all'interno dell'Amministrazione federale.

Il capodipartimento e il cancelliere federale:⁹

- si assume la responsabilità per i rischi del dipartimento / della CaF;
- garantisce che la gestione dei rischi nelle UA del dipartimento venga percepita come parte integrante della responsabilità gestionale;
- è responsabile dell'osservanza e dell'attuazione delle istruzioni e della direttiva dell'AFF sulla gestione dei rischi nel dipartimento / nella CaF; assicura inoltre che le risorse necessarie a tal fine siano disponibili;
- nomina una persona idonea quale gestore dei rischi del dipartimento / della CaF;
- assicura che per ogni rischio del dipartimento venga designato un responsabile dei rischi idoneo; a tal fine sono da tenere in considerazione, da un lato, l'importanza del rischio e, dall'altro, la posizione e il settore del responsabile dei rischi;
- verifica i rischi sostanziali delle UA e individua altri rischi potenzialmente rilevanti dal punto di vista del dipartimento / della CaF;
- verifica periodicamente in modo approfondito l'esposizione al rischio del dipartimento / della CaF;

⁹ Questi possono delegare compiti, ad esempio al proprio segretario generale.

- informa immediatamente il Consiglio federale nel caso di una situazione di rischio straordinaria;
- informa annualmente il Consiglio federale in merito ai rischi sostanziali del dipartimento / della CaF tramite l'ufficio di coordinamento dell'AFF e la CSG.

Il gestore dei rischi¹⁰:

- attua il processo di gestione dei rischi a livello di dipartimento / CaF ed è responsabile dell'implementazione e dell'attuazione uniformi della gestione dei rischi nel dipartimento / nella CaF; se necessario concretizza le disposizioni in base alla direttiva dell'AFF;
- coordina e gestisce i coach dei rischi nell'UA del dipartimento / della CaF;
- sottopone alla direzione del dipartimento un'appropriata relazione sul rischio e le necessarie basi decisionali;
- analizza, all'attenzione della direzione del dipartimento, le interazioni tra i rischi provenienti da diverse UA;
- sostiene a livello specialistico la direzione del dipartimento e il responsabile dei rischi del dipartimento;
- funge da interfaccia e da persona di contatto per l'ufficio di coordinamento dell'AFF e partecipa alle riunioni periodiche di coordinamento dei gestori dei rischi;
- garantisce che le decisioni del Consiglio federale, della CSG e dell'ufficio di coordinamento dell'AFF vengano comunicate gerarchicamente ai coach e ai responsabili dei rischi;
- collega la gestione dei rischi con altri processi gestionali nel dipartimento / nella CaF;
- contribuisce al miglioramento della gestione dei rischi nel dipartimento / nella CaF.

Il capo dell'UA¹¹:

- si assume la responsabilità dei rischi nella propria UA;
- assicura che la gestione dei rischi nell'UA venga recepita come parte integrante della responsabilità gestionale;
- è responsabile dell'osservanza e dell'attuazione delle istruzioni e della direttiva dell'AFF sulla gestione dei rischi nel dipartimento / nella CaF; assicura inoltre che le risorse necessarie a tal fine siano disponibili;
- nomina una persona idonea quale coach dei rischi nell'UA;
- designa il responsabile dei rischi; a tal fine è da tenere in considerazione, da un lato, l'importanza del rischio e, dall'altro, la posizione e l'ambito di attività del responsabile dei rischi;
- esegue periodicamente un esame completo dell'esposizione ai rischi dell'UA;
- informa immediatamente il dipartimento nel caso di una situazione di rischio straordinaria;
- informa annualmente il dipartimento sui rischi sostanziali dell'UA.

Il coach dei rischi¹²:

- attua il processo di gestione dei rischi a livello di UA ed è responsabile dell'implementazione e dell'attuazione uniformi della gestione dei rischi nell'UA; in caso di necessità, concretizza le disposizioni sulla base della direttiva dell'AFF e del dipartimento;
- presenta alla direzione dell'UA un rapporto adeguato sui rischi, nonché le necessarie basi decisionali;

¹⁰ Cfr. manuale.

¹¹ La descrizione dei compiti si applica per analogia anche alle Segreterie generali.

¹² Cfr. manuale.

- sostiene a livello specialistico la direzione dell'UA e il responsabile dei rischi;
- funge da interfaccia e da persona di contatto per il gestore dei rischi del dipartimento;
- garantisce che le decisioni del Consiglio federale, della CSG, dell'ufficio di coordinamento dell'AFF e del dipartimento vengano comunicate a livello gerarchico ai responsabili dei rischi;
- collega la gestione dei rischi con altri processi gestionali nell'UA;
- contribuisce al miglioramento della gestione dei rischi nell'UA.

Il responsabile dei rischi¹³:

- si assume la responsabilità per uno o più rischi nel quadro delle mansioni affidategli;
- predispone che siano valutate possibili misure di riduzione dei danni e che vengano presentate ai servizi competenti¹⁴;
- designa i responsabili delle misure e sorveglia l'attuazione delle misure;
- monitora i propri rischi e contatta immediatamente il livello gerarchico adeguato nel caso di una situazione di rischio straordinaria;
- informa annualmente in merito ai propri rischi nel quadro del rapporto.

Il responsabile delle misure:

- soprintende alla corretta e puntuale attuazione delle misure decise dai servizi competenti per la riduzione dei rischi;
- comunica tempestivamente al responsabile dei rischi i ritardi, la carenza di risorse o gli imprevisti correlati all'attuazione delle misure.

4 Processo di gestione dei rischi

Di seguito presentiamo quanto segue:

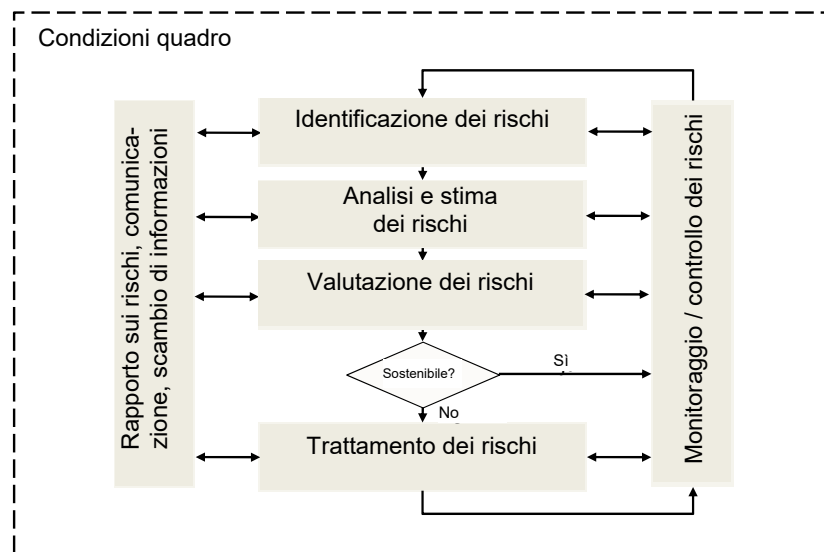
- le disposizioni e alcune raccomandazioni dell'AFF sull'attuazione del processo di gestione dei rischi presso l'Amministrazione federale;
- il risultato atteso e gli ausili / gli strumenti esistenti per sbrigare i compiti relativi al processo.

Ulteriori informazioni e ausili sono riportati nel manuale.

¹³ Dal punto di vista gerarchico, il responsabile dei rischi dovrebbe ricoprire, di regola, almeno la posizione di capodivisione.

¹⁴ A seconda della posizione e dell'ordine di competenza, questo può corrispondere al responsabile dei rischi stesso.

Il grafico sottostante illustra i singoli compiti del processo di gestione dei rischi:



4.1 Condizioni quadro

Definizione delle condizioni quadro

- I processi e le scadenze all'interno del processo di gestione dei rischi dell'UA devono corrispondere ai processi di gestione dei rischi superiori del dipartimento e della Confederazione.

Raccomandazione dell'AFF

L'AFF raccomanda ai gestori e ai coach dei rischi di collegare i processi strategici e di controllo (piano finanziario e preventivo) al processo di gestione dei rischi nella propria unità organizzativa e di chiarire quali interfacce e quali processi ulteriori devono essere considerati e inclusi nella pianificazione (SCI, gestione della qualità, gestione della sicurezza IT ecc.).

4.2 Identificazione dei rischi

Fase del processo «identificazione dei rischi»

- L'identificazione dei rischi *deve discendere dagli obiettivi e dai compiti dell'unità organizzativa* (cfr. Costituzione federale, leggi, ordinanze, ordinanza dell'organizzazione del dipartimento / CaF, obiettivi annuali, regolamento interno dell'UA).
- I rischi sono suddivisi nelle seguenti *sei categorie tematiche di rischio*: rischi finanziari ed economici, rischi giuridici / di compliance, rischi tecnico-specifici ed elementari, rischi organizzativi e relativi alle persone, rischi tecnologici e scientifici, rischi sociali e politici. L'attribuzione dei rischi alle varie categorie avviene *in base alla causa* del rischio.

Raccomandazione dell'AFF

È consigliabile svolgere seminari o interviste con i membri della direzione dell'unità organizzativa, nonché con i collaboratori responsabili di settori specifici (esperti).

Risultato «identificazione dei rischi»: elenco, per quanto possibile esaustivo, dei rischi che possono ripercuotersi negativamente sull'adempimento dei compiti o sul raggiungimento degli obiettivi della Confederazione.

Ausili: modulo di rilevamento dei rischi (cfr. manuale), descrizioni dei processi.

4.3 Analisi e valutazione dei rischi

Fase del processo «analisi e valutazione dei rischi»

- Ogni rischio rilevato comprende almeno le seguenti informazioni:
 - il titolo eloquente del rischio, che deve essere breve, conciso e comprensibile a terzi;
 - il responsabile dei rischi;
 - l'UA / il dipartimento;
 - i compiti / gli obiettivi delle UA interessate dal rischio;
 - la categoria di rischio;
 - l'analisi che spiega il rischio;
 - le eventuali interazioni con altri rischi;
 - le cause del rischio;
 - lo scenario peggiore («worst case scenario»);
 - la valutazione del rischio (conseguenze / probabilità che l'evento si verifichi);
 - le spiegazioni e le motivazioni sulla valutazione del rischio;
 - le misure già esistenti;
 - le misure già decise o attuate allo scopo di ridurre il rischio, compresi la valutazione e il commento dello stato di attuazione, nonché dell'efficacia auspicata.
- Nell'Amministrazione federale i rischi vengono rappresentati tramite un'analisi dello scenario. Altri metodi di analisi sono facoltativi.
- Nell'Amministrazione federale il rischio viene valutato sulla base del peggiore scenario immaginabile. In caso di necessità e per una migliore comprensione del rischio possono essere delineati anche diversi scenari o una distribuzione dei danni.
- Gli scostamenti rispetto all'obiettivo non si misurano soltanto in base a criteri finanziari. Devono essere considerate anche le ripercussioni non finanziarie di eventi e sviluppi, ad esempio i danni alla reputazione o a processi operativi, i danni a persone o all'ambiente. I singoli criteri di valutazione e le classificazioni utilizzate per la misurazione sono regolati nel dettaglio e in maniera uniforme in una matrice di valutazione. Ogni rischio deve essere valutato secondo cinque dimensioni delle ripercussioni e sarà valutato globalmente in base alla ripercussione più grave.
- Nella valutazione bisogna tenere conto delle misure di riduzione del rischio già adottate (valutazione al netto).
- Per ciascun rischio è necessario controllare, a livello di UA, dipartimento / CaF, se sussistono interazioni con altri rischi.

Raccomandazioni dell'AFF

- Per l'analisi dei rischi devono essere coinvolti gli specialisti disponibili con le migliori conoscenze. Se del caso e tenendo conto del principio della proporzionalità, è possibile rivolgersi anche ad esperti esterni all'Amministrazione federale.
- Nei mandati riguardanti la gestione operativa dei rischi, l'AFF raccomanda di introdurre scale di valutazione adeguate alle proprie necessità.
- L'AFF consiglia di effettuare una valutazione qualitativa delle dimensioni delle ripercussioni rilevanti per un rischio.

Risultato «analisi e valutazione dei rischi»: descrizione chiara dei rischi con una valutazione comprensibile della probabilità che un evento si verifichi e delle relative conseguenze.

Ausili: matrice di valutazione della gestione dei rischi della Confederazione (A USO INTERNO);

modulo di rilevamento dei rischi (cfr. manuale).

4.4 Trattamento dei rischi

Fase del processo «trattamento dei rischi»

- I costi delle misure decise nel quadro della gestione dei rischi devono figurare nei conti.
- Per ciascuna misura va effettuata un'analisi di massima dei costi e dei benefici. Inoltre, per ciascuna misura occorre designare una persona responsabile e fissare il termine ultimo per l'attuazione.

Risultato «trattamento dei rischi»: elenco delle misure a livello di UA, dipartimento / CaF e Consiglio federale.

4.5 Monitoraggio / controllo dei rischi

Fase del processo «monitoraggio / controllo dei rischi»

- Il responsabile dei rischi effettua il monitoraggio dei rischi e delle misure.

4.6 Rapporto sui rischi

Fase del processo «rapporto sui rischi»

- I rapporti sui rischi nell'Amministrazione federale comprendono almeno le seguenti informazioni: la mappatura, il titolo e la descrizione dei rischi (cause, ripercussioni, interazioni importanti, peggiore scenario immaginabile ecc.), la valutazione dei rischi commentata, la presentazione delle misure già attuate o da attuare per ridurre i rischi; i rischi trasversali vengono presentati unitamente ai corrispondenti rischi iniziali.
- Nell'Amministrazione federale, una volta all'anno viene redatto un rapporto dettagliato sui rischi all'attenzione del Consiglio federale. Esso riguarda tutta l'Amministrazione federale. Inoltre, entro il primo semestre dell'anno viene presentato un aggiornamento incentrato sui rischi più rilevanti per la Confederazione. Nel caso di una situazione di rischio straordinaria, il Consiglio federale viene immediatamente informato.
- Ciascuna UA comunica al dipartimento almeno i suoi tre rischi principali. Se superano i valori soglia definiti a livello dipartimentale, i rischi devono essere comunicati in ogni caso al dipartimento stesso.
- I dipartimenti e la CaF comunicano all'ufficio di coordinamento dell'AFF tutti i rischi che superano il valore soglia a livello di Confederazione (ossia quelli con conseguenze gravi o molto gravi, a prescindere dalla probabilità che l'evento si verifichi), ma almeno i loro tre rischi principali. Eventuali interazioni tra rischi vengono analizzate e spiegate nel rapporto sui rischi (anche tramite grafici).

4.7 Comunicazione dei rischi

Comunicazione

- Tutte le persone coinvolte nella gestione dei rischi trattano le informazioni con la dovuta confidenzialità.
- Il corso di formazione di tre giorni sulla gestione dei rischi è obbligatorio per tutti i gestori e i coach dei rischi.

5 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2024.